

STATUTO

LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVOLA SR VIA LIVORNO 43

Numero REA: SR - 151678

Codice fiscale: 01832770893

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-07-2018 - Statuto completo	2
--	---

All. "A" al n. 349 della Raccolta
* STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE FINALIZZATA ALLA GESTIONE
DI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI
(Art.1 c.1 lett. A, L.381/1991)

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)
E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la Società cooperativa denominata "LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2519 c.c. comma 2.

La Cooperativa potrà istituire, trasferire o sopprimere con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La sede legale della cooperativa è in **AVOLA** (SR). La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione sedi secondarie, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)
La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2084 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo)

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. A, della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa non ha scopo di lucro e operando secondo i principi della mutualità e cooperazione, intende organizzare un'attività che persegua, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della predetta legge. Considerata l'attività mutualistica della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ed in particolare si propone:

di incrementare la coscienza cooperativa nell'ambito della propria sfera d'azione, nello spirito di solidarietà cristiana ed interculturale, e di soddisfare le esigenze economiche, culturali e ricreative dei soci e delle loro

B. Martin

famiglie, favorendo la crescita ed il miglioramento delle loro condizioni umane, morali, economiche, sociali e materiali attraverso l'organizzazione e l'esercizio di altre attività imprenditoriali; =====
la risoluzione per conto terzi di problemi inerenti la gestione, la strategia aziendale, la pianificazione organizzativa, la ricerca e sviluppo, la logistica e distribuzione, il marketing, i problemi economici finanziari, le problematiche relative al personale, le certificazioni di qualità e ambiente; =====
elaborazione di dati, sia tecnici che contabili, anche attraverso l'ausilio di attrezzature elettromagnetiche ed elettroniche, quali personal computers, di studi e pianificazioni, di progetti relativi alla finanza agevolata e quant'altro attinente alla materia; =====
la consulenza in materia economica - finanziaria - fiscale e attività connesse; =====
lo studio e la ricerca di soluzioni organizzative per le imprese sia commerciali che industriali, con particolare riferimento alla gestione, sviluppo, marketing, distribuzione e logistica; =====
la ricerca e la selezione di personale qualificato a fronte di apposite richieste da parte di imprese; =====
servizi di tele-consulenza, tele-informazioni e teledidattica, supporto alla ricerca, all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico ed all'innovazione digitale e delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT). =====
Per la realizzazione di quanto sopra la società potrà stipulare apposite convenzioni e/o allacciare rapporti commerciali con Università, centri di ricerca, enti ed organismi scientifici e culturali in genere, enti pubblici e privati, società ed organizzazioni. La società potrà avvalersi di qualunque agevolazione nazionale, comunitaria, regionale. La società potrà fornire a privati ed enti di qualsiasi natura locali adeguatamente attrezzati per l'esercizio di attività di qualsiasi tipo e quindi in via esemplificativa sistemi hardware, software, mobilio, e arredamenti e inoltre affittare singoli appartamenti o stanze. =====
La società, per il raggiungimento dello scopo e nel rispetto delle disposizioni di legge per le singole materie, potrà compiere tutte le operazioni industriali, immobiliari, mobiliari, commerciali ritenute necessarie ed utili e ancora assumere, sia direttamente che indirettamente, cointeressenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto sociale analogo o connesso al proprio, nonché concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, a garanzia di debiti e di obbligazioni assunte sempre in funzione del

g. putanin

conseguimento dell'oggetto sociale. =====
La società potrà infine acquisire presso i propri soci i
fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale,
con obbligo di rimborso, prevedendo o meno la corresponsione
di interessi, nel rigoroso rispetto delle leggi e dei
regolamenti. =====

La società cooperativa "LA FENICE Società COOPERATIVA
SOCIALE a R.L. ONLUS" deve intendersi a mutualità prevalente
in quanto, in ragione del tipo di scambio mutualistico così
come determinato in relazione alle tipologie di attività
sociali di cui sopra, intende prevalentemente avvalersi
nello svolgimento della propria attività delle prestazioni
dei soci lavoratori. =====

I soci cooperatori intendono perseguire gli scopi sociali
anche promuovendo nuove occasioni di lavoro per sé stessi,
e eventualmente anche per altri lavoratori. Le prestazioni
dei Soci cooperatori in favore della cooperativa, potranno
avvenire sia sotto forma di lavoro subordinato, sia sotto
forma di collaborazione autonoma che di prestazioni
volontarie, ma sempre nel rispetto delle norme sul lavoro.
La cooperativa può tuttavia avvalersi della collaborazione
autonoma e/o volontaria anche di lavoratori non soci.
Conseguentemente la tutela dei Soci cooperatori viene
esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di
rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello
Statuto sociale e del regolamento interno. La cooperativa si
propone altresì di partecipare al rafforzamento del
movimento cooperativo aderendo ad organismi ed Enti
economici o sindacali che si propongono iniziative
mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le
adesioni agli organismi ed Enti saranno deliberate dal
Consiglio di Amministrazione. =====

Art. 4 (Oggetto sociale) =====

Considerata l'attività mutualistica della società, così come
definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli
interessi dei soci come più oltre determinati, oggetto della
cooperativa sono le attività di seguito indicate, da
effettuare avvalendosi principalmente dell'attività dei Soci
cooperatori. A tal fine la Cooperativa ha come obiettivo
quello di svolgere, anche mediante l'impiego di soggetti
svantaggiati, le seguenti attività: =====

- assistenza, recupero, consulenza, sostegno, terapia,
riabilitazione e socializzazione, sia domiciliare che presso
strutture pubbliche o private, quali, a puro titolo
esemplificativo e non esaustivo, case di riposo, ospedali,
comunità di ogni tipo, e più in generale, in sedi
debitamente autorizzate, ad anziani, disabili, portatori di
handicap, minori, adulti, famiglie e gruppi o comunque a
soggetti con difficoltà fisiche, psichiche o di inserimento
sociale, assistenza e soccorso alle vittime di calamità,

G. Pizzani

alle persone senza fissa dimora, ai profughi, agli immigrati, ecc., compreso l'alloggiamento temporaneo o stabile;

- gestire, in ogni modo, centri di accoglienza, case di riposo strutture simili rivolte ad anziani, disabili, portatori di handicap minori, adulti, famiglie e gruppi e comunque a soggetti con difficoltà fisiche, psichiche o di inserimento sociale;
- gestire iniziative e fornire prestazioni in grado di contribuire al miglioramento sociale dei soggetti svantaggiati, in stato di disagio, a rischio di emarginazione o di devianza sociale;
- fornire i servizi e le prestazioni di cui ai punti precedenti del presente articolo, anche in caso di degenza presso strutture, pubbliche o private, sanitarie, socio-assistenziali, educative, ricreative e comunque previste dalla normativa vigente;
- promuovere l'associazionismo fondato sull'interesse sociale collettivo e/o dei singoli, affiancandoli nella fase di costituzione e di sviluppo, offrendo servizi di consulenza tecnica, amministrativa e giuridica e di gestione temporanea dei servizi;
- collegare ed integrare, sia temporaneamente che in maniera duratura, le proprie attività con altri enti ed organizzazioni aventi scopi affini e complementari con quelli della cooperativa;
- gestione di asili-nido, asili e giardini d'infanzia, ludoteche, scuole materne, elementari e medie, di centri sociali compresi centri e strutture residenziali per persone anche diversamente abili;
- gestione di colonie marine e montane, nonché tutte le attività collegate al turismo sociale;
- svolgere attività di consulenza, formazione, orientamento ed aggiornamento professionale a vantaggio della collettività locale, ed in particolare degli operatori che svolgono attività a favore della società presso strutture ed enti pubblici e privati e a questo proposito la promozione e/o gestione di corsi di formazione professionale, di aggiornamento e preparazione, organizzati direttamente o indetti sia da enti pubblici (locali, nazionali e internazionali), che da privati;
- gestire, direttamente o in collaborazione con altri enti ed organizzazioni, iniziative ed attività di carattere sociale, culturale, ricreativo, sportivo e commerciale, anche mediante l'apertura di spazi espositivi e di piccola vendita e la somministrazione di alimenti e bevande;
- prestazioni di aiuto e sostegno; servizi di sollievo, per affiancare la famiglia nella cura dei componenti bisognosi di cure particolari, ovvero per sostituire i familiari, durante l'orario di lavoro, nelle responsabilità

G. Fontana

di cura e nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose; servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie; =====

- organizzazione e gestione di servizi socio-psicopedagogici, assistenza igienico-personale per persone diversamente abili e relativo trasporto; =====

- assistenza sociale residenziale attraverso strutture gestite in proprio, come case di cura, centri assistenza anziani, centri di prima accoglienza e soccorso, comunità terapeutiche, centri di assistenza e di incontro per minori, inabili, anziani, comunità alloggio, case appartamento, case albergo, case protette, centri di ristorazione, lavanderia, segretariato sociale, ospitalità notturna, diurna e residenziale, istituti di ricovero; assistenza ai minori fruitori di scuolabus; =====

- organizzazione di iniziative per il tempo libero, animazione, attività teatrale, organizzazione di spettacoli in genere; =====

- gestire con ogni forma contrattuale, stabilimenti balneari, montani, o altri, per istituirci case vacanze, case appartamento, case per ferie, colonie e simili. =====

Le attività di cui sopra potranno essere svolte con qualsiasi modalità, così a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tramite appalti e/o convenzioni da amministrazioni Statali o sovranazionali (Unione Europea, Nazioni Unite, ecc.), Regionali, Provinciali, Comunali, da ASL, da qualsiasi ente pubblico, da amministrazioni Militari, nonché da privati. La cooperativa potrà, quindi, provvedere in ogni forma e attraverso qualsiasi mezzo alla propaganda delle iniziative sociali; inoltre, potrà prevedere la stipula di convenzione con personale specializzato ove non ve ne sia disponibile tra i soci; l'istruzione cooperativistica e professionale mediante l'istituzione di corsi di orientamento, addestramento, qualificazione e perfezionamento, il compimento di ogni azione mutualistica e la scelta, in genere, di tutte le attività utili al raggiungimento degli scopi sociali; l'adesione a consorzi e o associazioni temporanee di impresa (A.T.I.) tra cooperative aventi finalità analoghe o complementari; il compimento di tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessarie al raggiungimento dei fini sociali; =====

- per il conseguimento di tutti gli scopi sopradetti, la cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere regionali, nazionali, internazionali e di ogni altro ente. Il tutto ai fini e nel rispetto delle leggi regionali, nazionali ed internazionali emanate ed emanande sulla cooperazione ed in particolare nel rispetto delle norme

P. Pizzani

regolanti le cooperative sociali; =====
- la società potrà svolgere tutte le attività che possano avere attinenza con l'oggetto sociale o che possano contribuire a realizzarlo, compiendo tutte le relative operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e bancarie (esclusa la raccolta del risparmio), nonché assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi scopi analoghi o affini al proprio, sia direttamente che indirettamente. Potrà richiedere contributi e provvidenze contemplate dalle vigenti e future leggi regionali, nazionali ed internazionali; =====

- la cooperativa potrà emettere titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. =====

La cooperativa potrà, nel rispetto delle leggi vigenti, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. =====

Potrà istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali; assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale. =====

Le attività finanziarie non potranno comunque essere svolte come attività prevalenti o nei confronti del pubblico. Sono in ogni caso escluse dall'oggetto sociale le attività riservate alle banche ed agli altri intermediari finanziari. =
La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

===== TITOLO III =====

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori) =====

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. La cooperativa non ha finalità speculativa e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i principi ed i metodi. I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti. ==
Possono essere soci cooperatori gli appartenenti alle seguenti categorie : =====

a) le persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di

G. F. F. F.

età, coloro che hanno capacità giuridica, soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

b) Soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91 e successive;

c) soci cooperatori volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91. Essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

d) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla società cooperativa;

e) soci onorari coloro i quali, per particolari meriti, il Consiglio d'Amministrazione all'inizio di ciascun esercizio sociale, a suo insindacabile giudizio, delibera di ammetterli ed assegnargli, a titolo d'ammissione, una quota tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I soci lavoratori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della stessa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci della cooperativa le persone svantaggiate, compatibilmente al loro stato soggettivo, nonché i loro familiari nella qualità di fruitori dei servizi della cooperativa, Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività

P. Zanardi

svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. =====
I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,
possono prestare la loro attività anche presso altri datori
di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione
scritta al Consiglio di Amministrazione della cooperativa e
sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con
le finalità mutualistiche della cooperativa e in concorrenza
agli scopi sociali della stessa. =====

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e
amministrativi nel numero strettamente necessario al buon
funzionamento della società. =====

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con
la cooperativa, è quello risultante dal libro soci. I soci
sono tenuti pertanto a comunicare tempestivamente ogni
variazione dei dati personali intervenuta. =====

Art. 6 (Categoria speciale di soci) =====

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di
soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice
civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal
presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria
speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero
totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del
precedente articolo. =====

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci
lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui
all'art.5 del presente statuto che intendano completare la
loro formazione o valutare in modo graduale il proprio
inserimento nella cooperativa. =====

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria
speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito
regolamento in funzione della natura e della durata
dell'ulteriore rapporto instaurato. =====

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del
bilancio e non può rappresentare altri soci. =====

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono
essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e
non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del
codice civile. =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del
presente statuto, il socio appartenente alla categoria
speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo
l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di
almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al
rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare
del suddetto termine. =====

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente
alla speciale categoria, oltre a quelle individuate
dall'art. 10 del presente statuto: =====

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; =====

B. Zucchi

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; =====

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa. =====

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione fissato al momento della sua ammissione. =====

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recasso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto. =====

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci. =====

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori. =====

Art. 7 (Domanda di ammissione) =====

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: =====

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, cittadinanza; =====

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; =====

c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto; =====

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; =====

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; =====

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 42 e seguenti del presente statuto. =====

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: =====

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; =====

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; =====

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. =====

ppuranti

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società sottoscrivano nuove quote.

- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve

J. Zucchi

esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve dare immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 42 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicate dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- g) quando mantiene un comportamento contrastante con gli interessi della società, danneggiandola materialmente o moralmente, fomenta dissidi e disordini di qualunque natura

g. furini

tra i soci.

Nei casi indicati alle lettere c), d) ed e), il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso 30 giorni dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 42 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 42 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lett. b), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino

G. Guzzanti

gli aventi diritto. =====
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi
dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che
li rappresenterà di fronte alla Società. =====
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,
commi 2 e 3 del codice civile. =====

**Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,
responsabilità dei soci cessati)** =====

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in
favore dei soci receduti ed esclusi o degli eredi del socio
deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 1 anno
dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel
quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto
operativo. =====

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il
rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con
deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva
legale. =====

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere
b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei
danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata
dal regolamento. =====

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal
rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento
della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti,
il credito derivante da penali, ove previste da apposito
regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni
mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.
1243 del codice civile. =====

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso
questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per
due anni dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno
avuto effetto. =====

Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso
i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria
stabilita dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte
dalla società sino al giorno in cui la cessazione della
qualità di socio si è verificata. =====

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
verso la Società gli eredi del socio defunto. =====

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori) =====

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del
presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa
soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n.
59. =====

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori) =====

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto
denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da

Illegale

quote nominative trasferibili del valore di euro cento virgola zero zero (100,00) ciascuna.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. - In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

I voti spettanti nell'Assemblea generale ai soci sovventori, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti:

- 1 voto fino a 7.500,00 euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti oltre 7.500,00 euro e fino a 15.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti oltre 15.100,00 euro e fino a 30.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 4 voti oltre 30.100,00 euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso, i soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora

G. Zanetti

si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Art. 20 (Quota di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso la Cooperativa può emettere quote di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro cinquanta virgola zero zero (50,00).

Le quote di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Allatto dello scioglimento della Società, le quote di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle quote di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto del

Il Presidente

limiti sopra indicati;
- la durata delle quote, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle quote di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle quote eventualmente rimaste inoperte.
Ai possessori delle quote di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.
I possessori di quote di partecipazione cooperativa sono obbligati:
a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 21 (Assemblea speciale)
L'Assemblea speciale dei possessori di quote di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni quota posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di quote di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 22 (Recesso)

Ai detentori di quote di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle quote stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote medesime.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale di euro cinquanta virgola zero zero (50,00). Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,

G. Zucchi

confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale; =====
3) dai conferimenti rappresentati dalle quote di
partecipazione cooperativa; =====
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili
di cui all'art. 26 e con il valore delle quote eventualmente
non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di
soci deceduti; =====
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le
somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7; =====
d) dalla riserva straordinaria; =====
e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o
prevista per legge o per statuto. =====
f) da fondi per scopi mutualistici. =====
La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione
potranno essere versate in unica soluzione o a rate e
precisamente: =====
a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione; =====
b) il rimanente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di
amministrazione. =====
La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle
quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza
della società. =====
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per
statuto, non possono essere ripartite tra i soci né durante
la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla
presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice
civile. =====
Art. 24 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) =====
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli
volontari, né essere cedute con effetto verso la Società
senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo. =====
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie
quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con
lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al
potenziale acquirente previste nel precedente art. 7,
controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale
acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per
eventuali dichiarazioni mendaci. =====
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve
essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento
della richiesta. =====
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la
propria partecipazione e la Società deve iscriverlo nel libro
dei soci. L'acquirente che abbia i requisiti previsti per
divenire socio. =====
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve
essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni
dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione
al Collegio arbitrale. =====

G. Zanetti

Art. 25 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure le richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
- e) a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori;
- f) a riserva straordinaria indivisibile.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 26 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori,

G. Ruffini

dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 28 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 29 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata 10 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane e dell'Unione Provinciale delle Cooperative e Mutue alla quale la cooperativa è aderente.

Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili o le perdite;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 16, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina degli Amministratori;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale se nominato;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci se nominati;
- 6) approva i regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori e può anche impartire direttive di gestione agli amministratori;
- 7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci se nominati.
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua

B. Fumani

competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 25.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società:

la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Art. 32 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

G. Pizzini

Art. 33 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Le persone giuridiche socie, hanno diritto ad un voto per ogni quota sottoscritta, per un massimo di cinque voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di altri due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Alle assemblee ha diritto di presenziare, con solo diritto di parola, un rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane e dell'Unione Provinciale delle Cooperative e mutue alla quale la cooperativa è aderente.

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 35 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori. I soci sovventori non possono essere nominati

G. Zucchi

amministratori.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 36 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Può pertanto a puro titolo esemplificativo:

1. provvedere alla esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il bilancio;
3. compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
4. deliberare sull'ammissione, recesso, esclusione dei soci;
5. dare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci;
6. concedere, postergare o cancellare ipoteche;
7. compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, raccomandata a mano, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

G. Bianchi

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi
intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. ===
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. =
A parità di voti prevale il voto del presidente. =====
Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che
si discutono deve astenersi dal partecipare alle
deliberazioni. Il consigliere che, senza giustificato
motivo, manca a più di tre sedute consecutive è considerato
decaduto. =====

Art. 38 (Integrazione del Consiglio) =====
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più
Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con
deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato,
nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché
la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati
dall'assemblea. =====

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o
di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea
deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se
nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di
ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio
sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di
Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea
rimanendo in carica fino alla sostituzione. =====

Art. 39 (Compensi agli Amministratori) =====
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti
all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri
del Comitato esecutivo, se nominato. =====
Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del
Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso
dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche. =
Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione. =====

Art. 40 (Rappresentanza) =====
L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di
hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi.
Egli ha inoltre la rappresentanza della società in giudizio,
sia attiva che passiva, avanti a qualsiasi autorità
giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di
giurisdizione. =====

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle
deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se
nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori
generali, Comitati Tecnici, Istitutori e Procuratori speciali
anche fra estranei, stabilendone la composizione, le
mansioni ed eventualmente i compensi. =====

Egli può con la sua firma riscuotere da pubbliche
amministrazioni o da privati i pagamenti di qualsiasi natura
e titolo, rilasciare liberatorie e quietanze. =====
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i
poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. =====

G. Pizzani

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 41 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 42 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 43, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti;
- d) l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie;
- e) le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione, della continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti;
- f) sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 43 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

U. Zucchi

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 109.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 44 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori preferibilmente fra i soci stabilendone i poteri.

Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio

4.7.2022

sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: =====

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c); =====

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59. =====

===== TITOLO X =====

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI =====

Art. 47 (Regolamenti) =====

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. =====

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società. =====

Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) =====

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. =====

Art. 49 La Cooperativa è a mutualità prevalente in quanto cooperativa sociale. =====

La cooperativa non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. =====

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91. =====

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle a responsabilità limitata. =====

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a

G. Invernizzi

convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità. =====

Firmato in originale: Deluca Maria, Fratantonio Ivana, Guastella Arcangela, Coletta Sebastiano, Elena Pedone notaio. Vi è il sigillo. =====

Luca Presentini

29 di 29